

art. 2, OLT 3art. 2, OLT 3Statuto dell'Associazione dei Musei d'Arte svizzeri

I

Nome, sede e scopo

Art. 1

L'Associazione dei musei d'arte svizzeri è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2

La sede dell'Associazione è decisa dal Comitato. In caso di dubbio, la sede si trova nel luogo in cui l'Associazione è amministrata.

Art. 3

L'Associazione è politicamente e confessionalmente neutra.

Art. 4

Gli scopi dell'Associazione sono:

- d'incoraggiare la comunicazione e lo scambio di idee tra i suoi membri,
- di coordinare le attività dei suoi membri,
- di formulare gli interessi comuni dei suoi membri e di diffonderli all'interno e all'esterno dell'Associazione,
- di trattare le questioni deontologiche e giuridiche concernenti le attività dei suoi membri,
- di favorire lo scambio e il coordinamento con altre associazioni specializzate.

II

Affiliazione

Art. 5

L'affiliazione è aperta ai musei pubblici con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, che conservano delle collezioni di arte ai sensi delle direttive dell'ICOM e organizzano delle mostre.

Art. 6

Le domande di adesione sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea generale.

Art. 7

Il montante della quota dei membri è stabilito ogni anno dall'Assemblea generale.

Art. 8

La dimissione di un membro deve essere notificata per iscritto al Comitato. Prende effetto a partire dalla fine dell'anno civile.

III Organi

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei membri,
- il Comitato,
- l'organo di controllo.

Assemblea generale

Art. 10

L'Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno, al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio contabile.

Art. 11

Il Comitato o un quinto dei membri possono convocare un'assemblea generale straordinaria in qualsiasi momento.

Art. 12

I membri sono convocati all'Assemblea generale per iscritto e almeno con venti giorni d'anticipo.

Art. 13

L'Assemblea generale:

- elegge il Presidente/la Presidente, i membri del Comitato e i revisori dei conti,
- adotta il rapporto e i conti annuali,
- vota il budget,
- dà lo scarico al Comitato e ai revisori contabili.

Tutte le mansioni che non sono delegate al Comitato sono di competenza dell'Assemblea generale. L'Assemblea generale stabilisce il programma di attività e può costituire dei gruppi di lavoro per il trattamento di questioni specifiche.

L'Assemblea generale può validamente deliberare e prendere delle decisioni nel momento in cui la metà dei membri sono presenti.

Su riserva di altre disposizioni statutarie, l'Assemblea generale decide con la maggioranza semplice dei membri presenti.

In caso di parità, è decisivo il voto del Presidente/della Presidente.

Comitato

Art. 14

Il Comitato è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, se possibile rappresentanti delle diverse regioni del Paese e di musei di dimensioni differenti. I membri del Comitato sono eletti per tre anni e possono essere rieletti due volte. Sono eleggibili persone fisiche che fanno parte dell'amministrazione di un'istituzione membro. La loro carica decade se non fanno più parte di quella istituzione oppure se l'istituzione membro della quale sono dipendenti si ritira dall'Associazione.

Il Comitato gestisce le incombenze dell'Associazione e la rappresenta verso l'esterno. Il Comitato può validamente deliberare e prendere decisione nel momento in cui almeno tre dei suoi membri sono presenti. Le decisioni vengono prese con una semplice maggioranza dei

voti dei membri presenti. In caso di parità, è decisivo il voto del Presidente/della Presidente. Le deliberazioni del Comitato possono essere prese in forma di delibera circolare.

Organo di controllo

Art. 15

L'organo di controllo si compone di due membri dell'Associazione, eletti annualmente. Controlla i conti annuali, fa rapporto al Comitato e dà lo scarico all'Assemblea generale.

IV Responsabilità

Art. 16

Il patrimonio dell'Associazione risponde della responsabilità di quest'ultima. La responsabilità dei membri è limitata al montante della quota annuale.

V Modifica degli statuti e dissoluzione dell'Associazione

Art. 17

La revisione degli statuti viene intrapresa su domanda del Comitato o dell'Assemblea generale; per qualsiasi modifica statutaria è richiesta una maggioranza di due terzi.

Art. 18

La dissoluzione dell'Associazione non può essere decisa che con l'accordo di tre quarti dei membri. L'Assemblea generale decide sull'utilizzo di un'eventuale eccedenza di attivi.

VI Disposizioni finale

Art. 19

In caso di dubbio, fa fede il testo tedesco dello statuto.

Art. 20

I presenti statuti sono stati adottati durante l'Assemblea costitutiva dell'Associazione il 29 ottobre 2004 a Berna. Gli stessi entrano in vigore immediatamente.

Berne, 20 ottobre 2004

Il Presidente :

Dieter Schwarz

(Modifica art. 14, AG 7.4.2017)

(Modifica art. 14, AG 13.3.2020)